

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

*Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia*

*Ambito Territoriale di Milano- Ufficio Contenzioso Civile*

*Tel. 02.92891520 – Fax 02.92891583*

*Via Soderini, 24 – 20146 Milano*

*Pec: uspmi@postacert.istruzione.it*

**RG: 10595/2017**

**Udienza: 13/02/2018**

**Giudice : Dott.ssa BERTOLI**

**TRIBUNALE DI MILANO**

**Sezione lavoro**

**MEMORIA DIFENSIVA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA**

**su ricorso ex art.414 c.p.c.**

Il **MINISTRO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA** in persona del Ministro pro tempore **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** in persona del Direttore in carica, **l'Ambito Territoriale di Milano**, in persona del Dirigente in carica in persona del Direttore in carica , rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa Avv. Emanuela Romano (RMNMLL73B45F537M), funzionario in servizio presso lo stesso Ambito territoriale, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs 3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80, -in Milano, Via Soderini, 24, Pec: uspmi@postacert.istruzione.it

**Resistente**

contro

**LO BRANO ANNA MARIA** (LBRNMR68P70G273Q), rappresentata e difesa dall'**Avv. Roberta Mervuglia e Fabrizio Felice** del foro di Palermo

**Ricorrente**

\* \* \*

Con ricorso iscritto a ruolo in data 31 ottobre 2017 proposto contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, premessi i fatti di cui al ricorso stesso, chiede all'intestato Tribunale che si pronunci in via principale per:

1. DISAPPLICARE i provvedimenti amministrativi relativi ai trasferimenti del personale docente 2016/2017 e 2017/2018 nonché il provvedimento di assegnazione della ricorrente in ambito territoriale Lombardia 0021.
2. ORDINARE l'immediato trasferimento con decorrenza 2016/2017 o, gradatamente, 2017/2018, presso sede in ambito territoriale SICILIA 0017 o, in via graduata presso altro ambito della regione Sicilia indicato in domanda.

\*\*\*\*\*

La resistente Amministrazione, contesta, in fatto e in diritto, quanto dedotto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, eccependone l'infondatezza dello stesso per i seguenti motivi.

**IFATTI**

La ricorrente:



- Il 01/09/2015 è stata **immessa in ruolo** in virtù della Legge 107/2015, art.1, comma 98, lett. c) – graduatorie ad esaurimento – scuola primaria, tipo di posto Comune in Provincia di Palermo (**all.1** –Stato Matricolare).
- Come previsto dalla stessa Legge 107/2015, ha presentato **Domanda di Mobilità** (FASE C) per l'a.s. 2016/2017 (**all.2**)
- Ha ottenuto il trasferimento in Provincia di Milano, nell'ambito LOMBARDIA 0021 e le è stato assegnato incarico triennale presso scuola primaria Don Orione di Milano.
- Dal 03/10/2016 al 31/08/2017 ha ottenuto assegnazione provvisoria in Provincia di Palermo.
- Ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale per il 2017/18, ma non lo ha ottenuto per carenza di cattedre disponibili (**all.3**).
- Dal 13/09/2017 al 31/08/2018 ha ottenuto assegnazione provvisoria in Provincia di Palermo.

\*\*\*\*\*

## **IN DIRITTO**

La ricorrente eccepisce:

- La mancata pubblicazione dell'elenco dei docenti di Fase C della Mobilità 2016 per la regione Sicilia.
- L'assegnazione di cattedre a docenti appartenenti a fase successiva rispetto alla FASE C (FASE D).
- L'assegnazione di cattedre in esito a procedure di conciliazione.
- Nella domanda di trasferimento interprovinciale 2007/2018 non avrebbe ottenuto il riconoscimento di precedenza quale Tutore Legale di familiare interdetto.

### **1. La Mobilità 2016 in Sicilia (Fase C).**

Nessun docente in FASE C, con o senza precedenza, ha ottenuto assegnazione di incarico triennale in Sicilia nell'anno scolastico 2016/2017.

Nessuna prova contraria è stata addotta.

### **2. Presunto conflitto con le assegnazioni a docenti in Fase D.**

Allora la ricorrente eccepisce che docenti in Fase D sarebbero stati trasferiti in Sicilia in violazione di quanto disposto dall'ordine delle operazioni di cui al CCNI sulla Mobilità 2016.

Le eccezioni sono infondate e ogni rilievo andrà respinto per i motivi che seguono.

La Legge 107/2015 ha posto in essere un sistema complesso di assunzione di docenti a cui ha fatto seguito, nell'anno scolastico successivo, un parimenti complesso sistema di completamento per l'assegnazione definitiva di cattedre attraverso l'obbligatorietà di presentazione di istanza di mobilità: e senza, con ciò, portare nocumento ai diritti già consolidati di altri docenti.

Vediamo il sistema assunzionale straordinario per l'a.s. 2015/2016 posto in essere dalla Legge n.107/2015.

L'art.1, comma 96, ha espressamente previsto:



*“Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:*

- a) I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n.75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;*
- b) I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017”.*

L'ordine delle operazioni di nomina, le scelte degli interessati e l'assegnazione della sede di servizio per l'a.s. 2015/2016 sono state invece regolamentate dai successivi commi 98, 99 e 100 dello stesso art.1.

*“98.Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:*

- a) I soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;*
- b) In deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;*
- c) In deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100”.*

Terminata questa prima fase di assunzioni, per l'anno 2016/2017 la stessa legge citata ha previsto una ulteriore fase di mobilità nazionale estesa a tutti i docenti immessi in ruolo.

*“108.Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e*



disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b) , assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b) , assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati."

I docenti immessi in ruolo ex art.1, comma 98 lett. a) L.107/2015 da Graduatorie ad Esaurimento, provengono dalle cosiddette "Fasi 0 o A" del piano assunzionale ed hanno potuto avere la cattedra in quanto immediatamente disponibile rispetto alla propria posizione in GAE provinciale (cattedre disponibili per coprire il naturale *turn over*).

Per disposizione legislativa, tale particolare categoria di docenti non ha avuto l'obbligo di presentare domanda di mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale ex art.1, comma 108 L.107/2015, ben potendo mantenere quella già assegnata a far data dal 01/09/2015.

Il comma 108, infatti, impone l'obbligo di presentare domanda di mobilità nazionale solo ai "soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)" con esclusione, quindi, dei soggetti assunti ex comma 98, lett.a).

Tali docenti, quindi, non avevano l'obbligo di presentare la domanda di Mobilità, ma solo l'obbligo di proporre istanza di mobilità all'interno della stessa provincia di prima nomina per ottenere la sede definitiva al termine dell'anno di prova nella stessa provincia (FASE A, punto 2, della mobilità) o domanda di mobilità interprovinciale (FASE D).

Le cattedre assegnate a tale categoria di docenti (comma 98, *lett. a)* non sono da considerarsi disponibili per le operazioni di mobilità nazionale del 2016 per i docenti di Fase C.

Anche i docenti assunti ai sensi del comma 98, lettera b) e c) ma da Graduatorie di Merito Concorso 2012, non rientrano nella Fase C della Mobilità 2016, ma nella fase B3.

I docenti provenienti da GM/2012 infatti sono assunti ex comma 96, lettera a) e tali docenti non sono inclusi nella categoria dei docenti che devono presentare "successivamente" la domanda di assegnazione a livello nazionale di cui al comma 108 L.107/2015. Gli stessi, quindi, potevano ottenere la sede definitiva al termine dell'anno di prova all'interno della stessa provincia (FASE B, punto 2, della Mobilità) o domanda di mobilità interprovinciale (FASE D).

Come si legge nel comma 108, quindi, i posti disponibili per la mobilità a favore dei docenti di FASE C della Mobilità sono solo quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE con esclusione totale dal novero dei posti disponibili a favore dei docenti di FASE C dei posti già assegnati ai docenti assunti con comma 98 lettera a) e con comma 98 lettere b) e c) ma da Graduatorie di Merito 2012.

**Quindi, in ogni caso, nessun diritto avrebbe potuto vantare la ricorrente per cattedre dei docenti assunti ex art.1, comma 98, lett.a).**

I docenti assunti ex art.1, comma 98, lettera a) o lettera b) e c), da GM, potevano, quindi, al termine dell'anno di prova:



- Ottenere la sede definitiva, ma solo nell'ambito della stessa provincia con diritto all'accantonamento dei posti occorrenti (FASE A o FASE B3).
- Presentare domanda di trasferimento interprovinciale (FASE D Mobilità 2016). A questo punto potevano sperare di avere il trasferimento richiesto solo su:
  - posti *“resisi vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti” (art.6 CCNI)*;
  - ma anche su posti resisi vacanti da altri docenti in FASE D *“in uscita” in quanto hanno chiesto e ottenuto il trasferimento in altra provincia rispetto a quella inizialmente assegnata*: in pratica si è potuta realizzare una naturale compensazione tra docenti di FASE D in entrata e docenti di FASE D in uscita dalla provincia.

Per sillogismo, conseguentemente, se si fosse resa libera una cattedra di un docente di FASE D, la stessa non sarebbe stata MAI e COMUNQUE, per disposto legislativo, riservata alla mobilità della FASE A, B o C della Mobilità, ma, eventualmente, solo ad altri docenti di FASE D.

Si ripete: le cattedre assegnate ai docenti di cui alla lettera a) dell'art.98 e lett. b) e c) da GM non erano disponibili per la mobilità di nessun tipo, ad eccezione, ovviamente, di mobilità interna tra docenti della stessa FASE D.

In conclusione, non costituisce prova di illegittimità della procedura il fatto che ci siano docenti in Fase D trasferiti.

In tal senso si vedano:

- Tribunale di Bologna, ordinanza su reclamo n.5572 del 23/06/2017 (**all.3**)
- Tribunale di Arezzo, ordinanza n.3048 del 26/10/2017 (**all.4**)

### **3. Mancato riconoscimento della precedenza nella mobilità 2017/2018.**

In ricorso si afferma di aver diritto alla precedenza quale tutore legale della propria prozia.

I rilievi sono del tutto infondati.

La ricorrente ha ottenuto il riconoscimento della precedenza sia nella Mobilità 2016 che nella Mobilità 2017.

**La ragione del mancato trasferimento e/o assegnazione non va cercata nel mancato riconoscimento della precedenza ex art.13 CCNI bensì nella mancanza di posti disponibili** per il punteggio assegnato alla ricorrente e per il livello di graduazione della precedenza stabilito dal CCNI sulla Mobilità.

Invero, la docente **sa benissimo** che si è vista **riconosciuta**, nella Mobilità 2016, **la precedenza** in provincia di Palermo ex art.33, commi 5 e 7 L.104/1992 erroneamente attribuita per la tutela del “figlio” (cfr. all.2).

Non ha ottenuto il posto in quanto nessun docente in FASE C con o senza precedenza ha ottenuto la cattedra in Sicilia nel 2016.

Inoltre, la docente **sa benissimo che si è vista riconosciuta**, da parte dell'AT di Milano, **la precedenza** in provincia di Palermo per l'esercizio della tutela legale nella domanda di trasferimento interprovinciale 2017/2018..



Non ha ottenuto il posto indicato in quanto nessun docente con meno di 54 punti (o 62 punti in caso di ricongiungimento) e con precedenza di livello superiore al IV di cui all'art. 13 del CCNI 2017, ha ottenuto il trasferimento interprovinciale in Provincia di Palermo.

Nessuna prova a sostegno della domanda è stata prodotta. Non è stata indicata alcuna violazione dell'ordine di assegnazione delle cattedre per il 2017/2018.

Quindi, la legge stessa, e di conseguenza anche la contrattazione collettiva nazionale integrativa, hanno assunto come prioritario il criterio di scorrimento della graduatoria seguendo l'ordine di preferenza della provincia.

#### **4. Contestazioni relative all'esito di conciliazioni**

Gli esiti delle conciliazioni non riguardano l'oggetto della presente causa volta alla declaratoria di illegittimità della procedura di mobilità 2016 e 2017.

#### **5. Contestazioni relative alla esistenza di posti ulteriori disponibili nel 2016.**

Parimenti anche le osservazioni relative alla presunta esistenza di ulteriori cattedre disponibili nel 2016 non sono pertinenti all'oggetto della presente causa.

Inoltre la ricorrente non ha dimostrato di avere diritto ad una delle presunte cattedre disponibili in base al punteggio vantato in domanda del 2016 pari a solamente 33 punti.

\*\*\*\*\*

Alla luce delle considerazioni e dei motivi su esposti voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*, accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

RIGETTARE il ricorso per infondatezza delle questioni addotte per i motivi indicati in narrativa.

CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.

#### **Allega:**

1. Stato Matricolare
2. Domanda di Mobilità 2016
3. Domanda di Mobilità 2016
4. Estratto dell'art.13 del CCNI Mobilità 2017

Milano, 29.01.2018

Il Funzionario Delegato  
Dott.ssa Emanuela Romano

